



Contratti pubblici e ritardo nell'accesso agli atti: conseguenze sui termini di impugnazione

*Nota a Cons. Stato, sez. V,
25 febbraio 2025 n. 1631*

Avv. Federico Vaccarino

Nella vigenza del Codice 2016, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 12/2020) ha chiarito il rapporto fra termine d'impugnazione degli atti delle procedure e accesso agli atti: è stato affermato che il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui la ricorrente è messa nelle condizioni di percepire il vizio oggetto di censura.

L'Adunanza Plenaria, in altri termini, ha affermato che:

- se il vizio è già desumibile dal provvedimento di aggiudicazione (o di esclusione), esso va impugnato nel termine di 30 giorni;
- se invece il vizio è desumibile solo dall'esame della documentazione ricevuta in sede di accesso, il termine decorre proprio dalla messa a disposizione dei documenti.

Nel Codice del 2023 è (teoricamente) venuta meno l'esigenza di presentare istanza di accesso. Gli art. 35-36 del D.Lgs. 36/2023 prevedono la pubblicazione dei verbali e dell'offerta della prima classificata contestualmente all'aggiudicazione.

Ciò (ancora: teoricamente) farebbe venir meno la problematica della decorrenza del termine per l'impugnazione: aggiudicazione e ostensione dei documenti dovrebbero coincidere.

Tuttavia, accade ancora che le amministrazioni non rendano disponibili i documenti, costringendo gli operatori a presentare istanza di accesso (esattamente come nel “vecchio regime”).

Ciò rende nuovamente attuale la questione già affrontata e risolta dall'Adunanza Plenaria nel 2020.

Il TAR Lazio, sez. IV, con sentenza 1° luglio 2024 n. 13225, ha affermato che per le procedure regolate dal Codice 2023 il termine d'impugnazione decorre rigidamente dal provvedimento di aggiudicazione, quand'anche l'Amministrazione ometta la doverosa e contestuale messa a disposizione dei documenti.

Il Consiglio di Stato (sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1631), riformando la sentenza, ha affermato l'esatto opposto: se gli atti di gara non vengono immediatamente resi disponibili, il termine per impugnare inizia a decorrere solo dal momento in cui il concorrente può effettivamente prenderne visione.

Il tutto, naturalmente, solo per censure relative a vizi che non fossero già desumibili dall'esame della documentazione in possesso della ricorrente.

Avv. Federico Vaccarino